

Proposta N. 19 Prot.

Data 26/03/2014



Inviata ai capi gruppo Consiliari

il _____ Prot.N° _____

L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 73 del Reg. Data 21/05/2014	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE BERTOLINO ANGELO –SENTENZA TAR SICILIA N. 1658/2013
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE
		IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.	
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI -
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI -
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI -
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	- SI
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI -
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI -
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI -
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI -
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI -
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI -
11	Pipitone Antonio	-	SI	26	Di Bona Lorena	- SI
12	Pirrone Rosario Dario	SI	-	27	Intravaia Gaetano	- SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI -
14	Scibilia Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	- SI
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI -

TOTALE PRESENTI N. 22

TOTALE ASSENTI N. 8

Assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Benedetto
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori:

- 1) Castrogiovanni Leonardo
- 2) Sciacca Francesco
- 3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.22

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 6 dell'o.d.g. relativo a: **"Riconoscimento debito fuori bilancio in favore BERTOLINO ANGELO –Sentenza TAR SICILIA N. 1658/2013"** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/1991 propone la seguente proposta deliberazione avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio in favore BERTOLINO ANGELO –Sentenza TAR SICILIA N. 1658/2013"**

Si premette:

- Che con sentenza 1658 – del 09/09/2013, notificata a questo Comune a mezzo servizio postale in data 12/11/2013 , il TAR in sede di primo grado ha definito il ricorso proposto dall'ex dipendente Signor **BERTOLINO ANGELO** - contro Comune di Alcamo;
- Che il TAR con la sentenza suddetta ha condannato il Comune di Alcamo a corrispondere al ricorrente le spettanze economiche derivanti dal rapporto di lavoro sin dal 03/03/1996 all'8 luglio 1997(immeso in servizio il 7 luglio 1997) quantificate in € 14.000,00, oltre agli interessi legali pari a € 8.000,00 calcolati fino al soddisfo del credito) ed € 3.807,00 per spese di soccombenza;
- Ritenuto, per quanto che si può e si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con procedura di urgenza ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 sentenze di 1° grado al fine di evitare l'insorgere di altre somme per interessi;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse umane del 14/03/2014;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Segretario Generale del 14/03/2014;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del Settore Personale e del responsabile del Settore Ragioneria, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il parere della Commissione Consiliare reso in data.....;

PROPONE DI DELIBERARE

Riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio la complessiva somma di € 32.000,00 comprensiva dei contributi a carico dell'Ente giusta sentenza 1658 – del 09/09/2013, notificata a questo Comune in data 12/11/2013, emessa dal TAR con la quale è stato definito il ricorso proposto dall'ex dipendente Signor BERTOLINO ANGELO contro Comune di Alcamo;

Dare atto che può farsi fronte con la somma che verrà allocata nello stanziamento al capitolo 112380 *"oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio"* sul bilancio dell'esercizio 2014

- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali

Entrano in aula i Cons.ri: Pipitone, Di Bona e Intravaia

Cons.re Calvaruso:

Ritiene sia il caso di sospendere per 10 minuti in attesa che arrivi l'amministrazione e rientrino i Consiglieri usciti. Si ritiene poi insoddisfatto della sola presenza del Dirigente Dr.Cascio ma avrebbe gradito la presenza in aula dell'Ass.re agli Affari Legali che, ogni volta che ci sono debiti fuori bilancio, non c'è mai.

Chiede poi la presenza dell'Avv. Mistretta.

Afferma poi di aver letto prima della seduta altri atti relativi a questo debito fuori bilancio e passa a leggere un passaggio della sentenza che vorrebbe gli fosse spiegato. Chiede quindi di sapere dal Segretario Generale se ci sono delle responsabilità perché il Comune non si è costituito, come si legge nella sentenza, e ci si trova quindi a pagare questo debito fuori bilancio; chiede di sapere altresì, nel caso ci siano delle responsabilità, quali provvedimenti sono stati adottati.

Presidente F.F.:

Informa i Consiglieri che questa mattina è arrivato un atto di precetto nei confronti dell'ente, in merito al pagamento delle somme relative a questo debito fuori bilancio.

Cons.re Fundarò:

Chiede anche lui di conoscere i motivi per cui il Comune non si è costituito in giudizio, chi è il responsabile del procedimento, se l'amministrazione pro-tempore ha preso dei provvedimenti in merito e, se non sono stati presi provvedimenti, il motivo.

Congiuntamente chiede di sapere se esistono, da parte dell'amministrazione, degli obblighi giuridici nelle costituzioni in giudizio e se tali costituzioni sono rimesse alla valutazione discrezionale del dirigente che poi propone alla giunta e se è obbligo dell'avvocatura approfondire, prima di proporre all'amministrazione la costituzione in giudizio.

Avv. Mistretta:

Afferma di non avere molte informazioni in merito a questo debito fuori bilancio perché all'epoca, quando arrivò il ricorso, nel febbraio 1997, lei scrisse al Settore Affari del Personale per chiedere se il settore doveva costituirsi in giudizio e, nel caso, occorreva predisporre la delibera di costituzione in giudizio con relativa relazione allegata. Di tutto ciò non ha mai ricevuto nulla perché l'ufficio non si è costituito, non avendo ricevuto espresso mandato dall'amministrazione. Questo succedeva tanti anni fa, quando ancora l'avvocatura comunale non era individuata quale ufficio di staff come ora ed era sempre lei, ogni

qualvolta arrivava un ricorso, a sollecitare il servizio di competenza affinché determinasse se costituirsi in giudizio o meno.

Cons.re Calvaruso:

Prende atto della dichiarazione dell'avvocato e chiede al Segretario di verificare la corrispondenza tra l'ufficio del personale dell'epoca e l'ufficio legale per verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte.

Cons.re Fundarò:

Si ritiene parzialmente soddisfatto della risposta del dirigente ed incarica anche lui il Segretario Generale di approfondire la questione.

Segretario Generale:

Dà lettura della relazione ex art. 55.

Cons.re Calvaruso:

Ritiene che dalla lettura delle carte si evincono colpe gravi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: : **“Riconoscimento debito fuori bilancio in favore BERTOLINO ANGELO –Sentenza TAR SICILIA N. 1658/2013”**

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 47 del 18/04/2014;

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 04/04/2014;

Con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.17

Assenti n. 13 (Caldarella G., D'Angelo, Dara F., Dara S., Ferrarella, Lombardo, Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Ruisi, Stabile e Trovato).

Votanti n. 14

Voti contrari n. 2 (Fundarò e Calvaruso)

Astenuti n. 3 (Di Bona, Pipitone e Vario) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

Riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio la complessiva somma di € 32.000,00 comprensiva dei contributi a carico dell'Ente giusta sentenza 1658 – del 09/09/2013, notificata questo Comune in data 12/11/2013 , emessa dal TAR con la quale è stato definito il ricorso proposto dall'ex dipendente Signor BERTOLINO ANGELO contro Comune di Alcamo;

Dare atto può farsi fronte con la somma che verrà allocata nello stanziamento al capitolo 112380” *oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio*” sul bilancio dell'esercizio 2014

- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali

Il Presidente propone di dare immediata esecuzione alla deliberazione testè approvata, la sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente esito:

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 1 (Calvaruso) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta di dare immediata esecuzione alla deliberazione è approvata.

Entra in aula il Cons.re Nicolosi

Presenti n. 18



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N°47 del 18-04-2014

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Bertolino Angelo – derivante da sentenza TAR Sicilia n.1658/2013.
---	---

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		09,30	10,40		
V. Presidente	Di Bona Lorena	SI		09,30	10,40		
Componente	Stabile Giuseppe	SI		09,50	10,40		
Componente	Calvaruso Alessandro		SI				
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI		09,30	10,40		
Componente	Pirrone Rosario Dario	SI		09,30	10,40		

L'anno Duemilaquattordici (2014) il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 09,30, presso la sala Giunta Municipale, sita al piano primo del Palazzo di Città, si riunisce la II^a Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti i Consiglieri Vario Marianna, Di Bona Lorena, Pirrone Rosario Dario e Rimi Francesco e con funzione di Segretario, l'Istruttore Amministrativo Dott. Casale Alessandro.

Pertanto, verificata la regolarità del numero legale, il Presidente Vario apre la seduta e si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Il Consigliere Di Bona, quindi, comincia a dare lettura dell'atto deliberativo in trattazione nella seduta odierna, comprensivo di tutti gli atti che lo compongono.

Alle ore 09,50 il Consigliere Stabile entra in aula.

Dalla lettura dell'atto deliberativo in questione emergono alcune criticità, peraltro già rilevate dal Segretario Generale nella relazione ex art.55 bis del Regolamento di Contabilità afferente al debito di che trattasi, e condivise anche dal Collegio dei Revisori dei Conti in quanto dettate dal fatto che l'Amministrazione Comunale del tempo non si costituì in giudizio determinando, così, l'accoglimento integrale della domanda del ricorrente.

Quindi si ritiene che nel debito abbia concorso la colpa grave di chi non ha dato esecuzione alle note dei competenti organi regionali in materia di assunzioni obbligatorie.

A seguire il Presidente mette ai voti l'atto deliberativo con il seguente esito:

Favorevoli: Stabile – Di Bona – Vario – Rimi

Astenuti: Pirrone

Contrari: Nessuno

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**La Commissione esprime
PARERE FAVOREVOLE**

Sulla richiesta di parere in oggetto.

A margine della seduta odierna la Commissione decide di posticipare l'orario di inizio della seduta prevista in calendario per il 23/04/2014, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Di tale spostamento di orario vengono informati telefonicamente i Consiglieri assenti oggi (Calvaruso e Dara).

Sarà cura della Commissione informare, altresì, di tale spostamento di orario anche l'Ing. E. A. Parrino la cui audizione è prevista in tale data.

Alle ore 10,40 il Presidente Vario chiude la seduta.

Il Presidente

Vario Marianna

Il Segretario

Istruttore Amministrativo
Dott. Casale Alessandro



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

217 s. di 214

Pres. c.c.
Dir. Rag.

Verbale n° 16
del 04 Aprile 2014

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO - 7 APR. 2014

Prot. n. 19989 del _____
Assegnata al Settore _____
- 7 APR. 2014

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: Parere del 04/04/14 alla proposta di deliberazione n. 19 del 26/03/14 trasmessaci con nota n. 6668 del 27/03/2014, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Bertolino Angelo derivante dalla Sentenza n. 1658/2013 emessa dal TAR per la Sicilia in data 09/09/2013

Il giorno 04 Aprile 2014, alle ore 15,00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori:

- Rag. Stefano Varvaro, Rag. Francesca Cruciatà e il Dott. Vito Coppola
- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo, al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta di deliberazione n. 19 del 26/03/14 trasmessaci con nota n. 6668 del 27/03/2014 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Bertolino Angelo derivante dalla Sentenza n. 1658/2013 emessa dal TAR per la Sicilia in data 09/09/2013, per un ammontare complessivo di € 32.000,00;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;

[Handwritten signature]
Quaranta

- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane del 14/03/2014;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Segretario Generale del 14/03/2014;
- Considerato che al pagamento della suddetta somma quantificata in Euro 32.000,00 può farsi fronte con la somma che verrà allocata nello stanziamento al capitolo 112380 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" sul bilancio 2014;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Si informa il Consiglio Comunale che dall'istruttoria effettuata dal Segretario Generale e dalla relativa relazione redatta ai sensi dell'ex art. 55 bis di contabilità sono emersi specifici profili di responsabilità patrimoniali a carico della Giunta Comunale alla data del 02/03/1996. Pertanto ai sensi della normativa vigente si invita il Segretario Generale a trasmettere tutti gli atti, ed in particolare la propria relazione dove emergono i profili di responsabilità, alla Procura generale della Corte dei Conti al fine dell'accertamento delle responsabilità di tipo erariale.


La riunione si conclude alle ore 18,30 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 04/04/14

Il Collegio dei Revisori


Il Presidente

Rag. Stefano Varvaro




Il componente

Rag. Francesca Cruciatà



Il componente

Dott. Coppola Vito



Proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: **R.D.F.B. A FAVORE di BERTOLINO ANGELO**

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane .

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li

11.03.2011

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Cascio



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di Bertolino Angelo Sentenza TAR Sicilia n.1658/2013”

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari

Vista la L.R. dell'11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

25 MAR 2014

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dr. Sebastiano Luppino

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

OGGETTO: ex dipendente Sig. Bertolino Angelo sentenza TAR Sicilia n. 1658 del 09/09/2013.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

RELAZIONE EX ART. 55 BIS DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

La genesi dell'obbligazione a carico del Comune nasce da una sentenza emessa dal TAR in data 19 luglio 2013 sul ricorso iscritto al n. registro generale 617 del 1997 promosso dal BERTOLINO ANGELO nato a Marsala il 06/05/1973, ex dipendente comunale immesso in servizio in data 09/06/1997, centralinista telefonico non vedente (avente diritto al collocamento obbligatorio) contro:

il Comune di Alcamo.

Il Signor BERTOLINO, iscritto al n. 478 dell'albo regionale dei centralinisti ciechi con il ricorso al TAR promosso in data 04/02/1997 notificato in data 04/02/1997 prot. n. 6517, conveniva il Comune di Alcamo per la mancata esecuzione di avviamento al lavoro, trasmessa dall'UPL di Trapani in data 02/03/1996 n. 377 acquisita agli atti in data 08/03/1996, sin dal 03/03/1996 (assunto invece in data 09/06/1997).

Si premette l'assoluta impossibilità da parte di ogni Amministrazione di procedere ad assunzione per i quali non è prevista programmazione e copertura finanziaria, ed in presenza di un Ente dichiarato strutturalmente deficitario. La comunicazione dell'UPL n. 377 si colloca in queste circostanze e presupposti necessari. Tanto più che l'Assessorato Regionale al Lavoro, ignorando volutamente tutte le norme di legge in materia di programmazione triennale del fabbisogno, di necessaria preventiva copertura di tutte le spese (D.l.vo 77/1995, ora TUEL 267/2000) obbliga il Comune ad assumere a datare dal giorno successivo (03/03/1996) alla spedizione (02/03/1996) della citata nota di avvio al lavoro!!! Cioè gli, gli uffici Regionale del Lavoro prima ed il TAR poi non hanno nemmeno preso in esame i tempi necessari per l'effettuazione delle visite mediche, per l'apertura della posizione INAIL, INPS, INPDAP etc. !!

Questa Amministrazione in quel contesto con nota n. 11866 del 02/05/1996 firmata dall'allora Sindaco Dott. Massimo Ferrara, trasmessa all'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, al Signor Bertolino, all'UPLMO di Trapani, all'unioni ciechi di Catania, all'unioni ciechi di Trapani, comunicava l'assoluto divieto, in vigore di norme nazionali (L. 537/93 e L. 724/94) di assumere. Si precisava, però, che nel caso dell'assunzione del Signor Bertolino, trattandosi di collocamento al lavoro di una figura (centralinisti non vedenti) avente **carattere di specialità** non subiva il limite e/o assoluto "divieto di assunzione" imposto dalle leggi nazionali permanendo soltanto la mancata programmazione dell'assunzione e conseguente mancata copertura finanziaria sul bilancio 1996. Si comunicava, altresì, l'impegno a volere

predisporre la necessaria e prodromica variazione di bilancio per procedere alla assunzione.

Nel bilancio 1997 delibera di Consiglio n. 55 del 25/03/1997 la previsione della spesa è stata prevista sin dal mese di settembre 1996 (vedasi delibera n. 150 del 07/04/1997) e l'Amministrazione comunale autorizzava così il Settore personale a mettere in moto l'iter per l'assunzione in modo tale che, avuta la notizia dell'approvazione di bilancio da parte del CORECO regionale si poteva procedere alla immediata assunzione per come riferito all'interessato con nota R/R n. 64678 del 06/12/1996 firmata dal Sindaco Massimo Ferrara.

Lo stesso Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Trapani, riscontrata la ns. nota n. 11866 del 02/05/1996 subordinava l'assunzione alla disponibilità economica ed al visto di legittimità dell'Organo di controllo (nota n. 5084 del 13/05/1996).

L'Amministrazione del tempo non ritenne di doversi costituire in giudizio per ragioni agli scriventi non note.

IL TAR, pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto dichiara costituito il rapporto di lavoro a far data dal 03/03/1996 ragion per cui condanna il Comune di Alcamo a corrispondere al ricorrente le spettanze economiche derivanti dal rapporto di lavoro sin dal 03/03/1996, oltre gli interessi legali ed alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale oltre alle spese di lite quantificate in € 3.000,00 oltre gli accessori di legge.

Con allegata nota prot. n. 26612 del 12/12/2013 questo Settore Personale ha comunicato la non opportunità di proporre appello per i limiti processuali derivanti dalla mancata costituzione in 1° grado. Rimane salva ed impregiudicata ogni eventuale diversa decisione da parte dell'A.ne Com.le.

Le somme da impegnare vengono così quantificate:

Sorte capitale € 14.000,00

Interessi legali € 8.000,00

Oneri a carico Ente 4.500,00

Spese soccombenza € 3.000,00 + 807,00 = 3.807,00

Alcamo li 14-03-2014

Il V. Dirigente di Settore.
dr.ssa Francesca Chirchirillo

Il Dirigente
DOTT. MARCO CASCIÒ

si allegano:

1. copia sentenza TAR Sicilia n. 1658/13
2. copia ricorso TAR Sicilia n. 617/1997
3. nota avviamento al lavoro dell'UPLMO n. 377 del 02/03/1996
4. Ns. nota all'UPLMO n. 11866 del 02/05/1996
5. Risposta dell'UPLMO alla ns. n. 5084 del 13/05/1996
6. Delibera n. 150 del 07/04/1997
7. Nota ufficio Risorse Umane del 12/12/2013

OGGETTO: Relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità su debito fuori bilancio ex dipendente Sig. Bertolino Angelo - sentenza TAR Sicilia n. 1658 del 09/09/2013.

Il Segretario Generale

Vista la comunicazione che precede;

Vista la nota prot. n. 5256 del 10.03.2014 a firma del dirigente di settore Dr. Marco Cascio con la quale si rispondeva alla richiesta di integrazione documentale e chiarimenti fatta da questo Ufficio;

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

Il debito de quo nasce dalla sentenza emessa dal TAR in data 19 luglio 2013 sul ricorso iscritto al n. registro generale 617 del 1997 promosso dal BERTOLINO ANGELO nato a Marsala il 06/05/1973, ex dipendente comunale immesso in servizio in data 09/06/1997, centralinista telefonico non vedente avente diritto al collocamento obbligatorio.

Orbene, in data 10.02.1996 con nota prot. n. 1265 l'U.P.L.M.O. comunicava al Comune di Alcamo

Con nota prot. n. 377 del 02.03.1996 l'U.P.L.M.O. pervenuta in data 08.03.1996, avviava il sig. Bertolino Angelo al lavoro presso il Comune di Alcamo, chiedendo di dare conferma ad avvenuta costituzione del rapporto di lavoro.

In data 02.05.1996 con nota prot. n. 11866 l'A.C. comunicava all'U.P.L.M.O. i motivi per i quali non aveva ancora provveduto ad assumere il lavoratore avviato sin dal 02.03.1996, fra cui si evidenziava:

- a) non chiarezza dei limiti all'assunzione derivanti dalla legge 537/1993 e 724/1994;
- b) mancata previsione di spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 1996, il cui schema era stato esitato dal C.C. nel mese di febbraio 1996 ed in corso di riscontro tutorio¹ alla data suddetta (maggio 1996).
- c) L'assicurazione che nelle more del parere richiesto si sarebbe attivata la procedura di variazione di bilancio.

In data 13.05.1996 con nota prot. n. 5084, pervenuta il 17.05.1996 l'U.P.L.M.O. comunicava di non potere condividere la nota dell'A.C. in ordine ai dubbi interpretativi sollevati in precedenza ed invitava il Comune ad assumere il lavoratore, una volta reperita la disponibilità finanziaria, salvo riscontro tutorio dell'atto di assunzione.

Alla data del 06.12.1996 il lavoratore non veniva ancora assunto; pur tuttavia il Sindaco pro-tempore rassicurava il lavoratore con nota prot. 64678 che col prossimo bilancio si sarebbe provveduto ad assumerlo.

Vista l'inerzia dell'A.C. in data 06.02.1997 perveniva il ricorso al TAR Sicilia del sig. Bertolino per il riconoscimento dell'obbligo del Comune di Alcamo di procedere all'assunzione con effetti giuridici, economici e previdenziali a far data dal 03.03.1996, con conseguente condanna alla corresponsione del trattamento economico ed altri oneri.

¹ A quella data vi era il regime dei controlli di legittimità ad opera dei CO.RE.CO.

All'esito della camera di consiglio, tenutasi il 20.05.1996, del procedimento cautelare non venne disposta la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati in considerazione della comunicata imminente assunzione, di fatto avvenuta in data 01.06.1997.

Orbene, dall'esame degli atti emerge chiaramente una responsabilità a titolo di colpa grave, posto che l'A.C. avrebbe potuto e dovuto anche a mezzo di apposta variazione di bilancio reperire le risorse, come poi in effetti ha fatto con la delibera n. 150 del 1997 (con effetti dal mese di settembre 1996).

A tal riguardo non si capisce quale utilità pratica potesse conseguirsi nel reperimento delle somme sin dall'esercizio precedente, se non era stata ancora disposta alcuna assunzione, a meno di non dover ritenere che l'A.C. si preparasse ad accantonare le risorse per il sicuro risarcimento.

E' di tutta evidenza che qualora l'A.C. avesse provveduto tempestivamente, senza ricorrere a richieste di parere o quant'altro, il lavoratore non avrebbe adito le vie legali; mentre oggi ci si trova a riconoscere il pagamento di ben 15 mensilità (dal 03.03.199 al 01.06.1997).

A tal riguardo si evidenzia che l'A.C. non si costituì in giudizio ragion per cui la domanda del ricorrente è stata accolta integralmente, con gli effetti giuridici ed economici così come richiesti, a nulla rilevando le osservazioni contenute nella comunicazione che precede in merito alla sentenza.

Conclusivamente si ritiene che nel debito de quo abbia concorso la colpa grave di chi non ha dato esecuzione alle note dei competenti organi regionali in materia di assunzioni obbligatorie.

Alla conclusione del procedimento si inoltrerà alla competente Procura della Corte dei Conti la prescritta denuncia di danno erariale che nella fattispecie ammonta ad € 30.000,00 circa.

f.to Il Segretario Generale
-RICUPATI-

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Prot. n° ----- all. n° _____

Alcamo, li

13.2.97

SETTORE Affari del Personale

Risposta a nota del 10-2-97

Rif. f. N° A/56/int.

OGGETTO: Ricorso al TAR di Bertolino Angelo.

All'Ufficio del

Sig. Procuratore Legale

S E D E

Si riscontra la nota sopra emarginata concernente l'oggetto per riferire quanto segue:

L'Assessorato Regionale del Lavoro con nota del 2/3/96, Gr. VIII°, prot. N°377 trasmessa a questo Comune e per conoscenza all'interessato, all'U.P.L.M.O. di Trapani, all'Unione Ciechi di Catania e di Trapani, a seguito della comunicazione fatta da questa P.A. all'U.P.L.M.O. di Trapani in ordine alla vacanza del posto di centralinista cieco verificatasi con il collocamento in quiescenza di Ammoscato Salvatore ha disposto ex L.R. 7/5/76 e successive modifiche l'avviamento presso questo Comune del Sig. Bertolino Angelo nato a Marsala il 06/05/73 iscritto al N°478 dell'Albo Regionale.

Non risultando chiara tutta la vigente normativa a proposito della obbligatorietà sulla assunzione dei non vedenti, questa P.A. con nota N°11866 del 02/05/96 indirizzata all'Assessorato Regionale del Lavoro e, ancora, ai sopra descritti Enti nel chiedere apposito parere cui si sarebbe uniformata; precisava, comunque, che non poteva dare luogo momentaneamente ad alcuna assunzione stante che il Comune non

soltanto versava in condizione di struttura deficitaria ma anche perché nel bilancio non era stata prevista la spesa.

Concludeva la nota, però, che in ogni caso si sarebbe attivata la procedura di variazione del bilancio da sottoporre all'approvazione del C.C. entro il mese di Novembre.

"Il Consiglio, come noto, non ha ottemperato a tale provvedimento e tutto é stato rinviato al documento finanziario 1997 in corso di approvazione".

Al quesito come avanti posto risponde l'U.P.L.M.O. di Trapani chiarendo inequivocabilmente che si deve procedere a tale assunzione e, in tal senso, con nota del 6/12/96 il Sindaco rassicura l'interessato.

Questi i fatti a corredo si compiegano le copie delle note richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dr. Faro Longo





COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

II SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

PROT. N. 26612 del 12-12-13

**Al Dirigente
L'Avvocatura Comunale
Sede**

e.p.c.

**Al Sig. Sindaco
Sede**

**Al Sig. Segretario Generale
Sede**

OGGETTO: ex dipendenti Sig. Bertolino Angelo. Sentenza T.A.R. Sicilia del 9 Settembre 2013 . Impegnativa

In data 15 Novembre 2013, ns. prot n° 58049, è stata notificata a questa A. Com.le l'allegata sentenza del T.A.R. Sicilia a mezzo della quale è stato acclarato il diritto del ricorrente Sig. Bertolino Angelo – categoria protetta – ad essere assunto a decorrere dal 03/03/1996, giorno successivo alla nota di avviamento dell'ufficio Regionale del lavoro e data di ben cinque giorni antecedente alla data di ns. protocollo (N°11866 del 08/03/1996).

Nel giudizio de quo l'Amministrazione Comunale pro-tempore non ritenne doversi costituire a difesa delle ragioni dell'A. Com.le.

Il Sig. Bertolino ,poi, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale N° 150 del 07/04/1997, venne assunto in data 1 Giugno 1997.

In virtù della riportata sentenza di primo grado l'A. Com.le è stata condannata a corrispondere in favore del Sig. Bertolino gli emolumenti stipendiali, oltre i termini legali, a decorrere dal 03 Marzo 1996 al 31 Maggio 1997 (N° 15 mensilità) oltre i versamenti contributivi omessi.

Stante la mancata costituzione nel giudizio di primo grado da parte dell'A. Com.le pro-tempore si ritiene non utile la proposizione dell'appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per le preclusioni processuali conseguenti.

Si rimane a disposizione per Vs. eventuali diversi avvisi.

Nelle more, stante l'esecutività della sentenza di 1° grado, si procederà ad attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L.

Si allega copia delibera G.M. 150/1997 ed atti relativi.

**Dirigente del Settore
Dott. Marco Cascio**

NOTA

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI



64678
Prot. N° _____ all. N° _____
SETTORE Affari del Personale
Risposta a nota del
N° _____ Uff. XX Sez.

Alcamo, li - 6 DIC. 1996

OGGETTO: Comunicazioni.

Eg. Sig.
Bertolino Angelo
Via Principe Umberto, 222
PARTINICO

Riscontro la sua nota del 3/12/96 e mi premuro informarla di avere dato disposizioni al competente Settore di prevedere la copertura finanziaria per la sua assunzione con il prossimo Bilancio 1997 in corso di approvazione.

Non appena gli atti diventeranno esecutivi sarò lieto di dargliene immediata comunicazione per fare seguito alla sua assunzione.

Mi auguro che con questa notizia (non essendo possibile esaudire la sua richiesta entro il prossimo Natale) possa anche Lei trascorrere egualmente un sereno Natale assieme alla sua famiglia ringraziandola per gli auguri rivoltimi.

Cordialmente,

IL SINDACO
Dr. Massimo Ferrara



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Lavoro, della Formazione Sociale
della Formazione Professionale e dell'Integrazione
DIREZIONE LAVORO

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

COMUNE DI ALCAMO	
ARRIVO PROT. N.	
08.03.96 11866	
RISPOSTA A	
CAT.....CL.....FASC.....	

1 2 MAR. 1996

GRUPPO VIII° PROT. N. 377 -

OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CENTRALINISTI NON VEDENTI -
LEGGE REG.LE 7/5/1976 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ALLEGATI N.....

[Handwritten signature]
e p.c.

AL COMUNE DI
ALCAMO (TP)

SIG. BERTOLINO ANGELO
VIA PRINCIPE ALBERTO N. 272
PARTINICO (PA)

ALL'U.P.L.M.O. DI
TRAPANI

ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
COMITATO REG.LE VIA NICOLODI N. 4
CATANIA


ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
TRAPANI

COMUNE DI ALCAMO	
ARRIVO PROT. N.	
08.03.96 11866	
CAT.....CL.....FASC.....	

In relazione alla comunicazione contenuta nella nota prot. n.1265 datata 10/2/1996 dell'U.P.L.M.O. di Trapani in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge in oggetto, si avvia Bertolino Angelo nato a Marsala il 6/5/1973 iscritto al n.478 dell'Albo reg.le dei centralinisti telefonici ciechi, per essere adibito nelle apposite strutture esistenti presso codesto Comune.

Il centralinista di cui sopra risulta utilmente inserito nell'apposita graduatoria di cui alla L. 482/68 tenuta ed aggiornata dallo UPLMO di Trapani.

Si prega di dare conferma a questa Amministrazione dell'avvenuta assunzione in servizio del predetto lavoratore non vedente.



IL DIRETTORE REGIONALE
(Di Fresco)

↑
TRAPANI A.P.

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Prot. N° 11866 all. N° _____

SETTORE Affari del Personale


Risposta a nota del 02/03/96N° 377

Alcamo, li 2 MAG. 1996

Div. VIII Sez.

OGGETTO: *Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti-L.R.07/05/76
n° 60*

Esce/te RR.



All'Assessorato del Lavoro e della
Previdenza Sociale
-Direzione Lavoro-Gruppo VIII
-Via Pernice
Palermo

e p. c. Al Signor Bertolino Angelo
Via Principe Alberto N. 272
Partinico (PA)

All'U.P.L.M.O. di
Trapani

All'Unione Italiana Ciechi
Comitato Reg.le via Nicolodi N. 4
Catania

All'Unione Italiana Ciechi
Trapani

Si riscontra la nota sopra emarginata concernente l' oggetto per comunicare che questa P.A. non ha proceduto ancora alla assunzione del lavoratore non vedente Signor Bertolino Angelo per i seguenti motivi:
- nonostante la normativa regionale richiamata ponga l'obbligo del collocamento dei soggetti non vedenti, e nella fattispecie del centralinista telefonico il cui posto da tempo istituito presso questo Ente risulta vacante dal 01/08/95 per collocamento in quiescenza del titolare, tuttavia non appare chiaro se alla luce delle vigenti disposizioni nazionali legge 537/93 e 724/94 che pongono il divieto ai Comuni strutturalmente deficitari di

procedere alle assunzioni di personale se prima non provvedono alla rilevazione dei carichi di lavoro ed alla conseguente rideterminazione della propria pianta organica possa darsi corso a detta assunzione. Invero, a cura del competente Settore, è stato posto apposto quesito anche all'U.P.L.M.O. di Trapani che con Fax del 18/04 u.s. ha trasmesso per conoscenza una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funz. Pubblica - con la quale sembrerebbe che il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti presenti carattere di specialità e, come tale, non potrebbe in carenza di espressa previsione legislativa essere derogata da successive norme di carattere generale che abbiano posto limiti alle assunzioni nella PP.AA. come quelle richiamate .

- Altro motivo ostativo , inoltre, è la mancata previsione di spesa nel documento finanziario 1996 esitato da questo C. Comunale nello scorso mese di Febbraio ancora in corso di riscontro tutorio presso il CO.RE.CO. Regionale.

Premesso quanto sopra nel mentre si prega far conoscere il parere di codesta Amministrazione si assicura, nel frattempo, l'attivazione di questa P.A. per predisporre comunque la variazione di bilancio che preveda la spesa per detta assunzione

--

IL SINDACO
-Dr. Massimo Ferrara-





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE *Regione Siciliana* PROFESSIONALE
 E DELL'EMIGRAZIONE
 UFFICIO PROV. DEL LAVORO M. O. - TRAPANI

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
 PARTITA I.V.A. 02711070827

COMUNE DI ALCAMO	
ARRIVO PROT. N.	
17.05.96	25141
CAT.....	CL.....FASC.....

13 MAG 1996

Trapani,

RISPOSTA A.....

DEL *[Signature]*

Dep. II - Uff. 1° 5081
 PROT. N. XXXXXXXX

OGGETTO: Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti - L.R. 07/05/76 n°60.

ALLEGATI N.



AL COMUNE di
 ALCAMO



e, p. c. : AL SIG. BERTOLINO ANGELO
 Via Principe Alberto, n.272
 PARTINICO

ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
 di
 TRAPANI

In relazione al contenuto della nota n°11866 del 2.5.96 non si ritiene di poter condividere le perplessità di codesto Ente in quanto come già chiarito per le vie brevi, il Ministero del Lavoro su conforme parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - funzione pubblica - è intervenuto per la fattispecie de quo specificando senza possibilità di diversa interpretazione, che le assunzioni dei centralinisti telefonici non vedenti sono escluse dal blocco delle assunzioni sancito dalle più recenti leggi finanziarie.

Codesto Ente, in ogni caso, una volta reperita la disponibilità economica, è tenuto a predisporre il provvedimento di presa d'atto dell'avviamento del centralinista di cui trattasi, effettuato dall'Assessorato del Lavoro, che prima di divenire esecutivo dovrà, more solito, ottenere il visto di legittimità dall'organo di controllo.

IL DIRETTORE
 (Dr. S. Sorbello)

[Signature]



ALCAMO LI' 10/02/97

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Prot. N.A/56 Int.
Settore Affari Generali
Sez. Affari Legali
Risposta a nota del

AL SETTORE
AFFARI DEL PERSONALE

Num.....Div.....Sez.

SEDE

**OGGETTO : RICORSO AL T.A.R. DEL SIGNOR BERTOLINO ANGELO,
NOTIFICATO IL 04/2/97.**

Affinchè quest'Ufficio Legale valuti, unitamente al Settore in indirizzo, l'opportunità di costituirsi in giudizio, si invita a far pervenire dettagliata relazione in merito alla vicenda.

La richiesta riveste carattere di particolare urgenza, ritenuto che quest'Ufficio, se del caso, deve predisporre quanto necessario alla difesa e che l'udienza di sospensione dal TAR viene fissata a dieci giorni dalla iscrizione a ruolo del ricorso.

(avv. Giovanna Mistretta)

DIRITTI RILASCIO
COPIE ASSOLTI

IL DIRETTORE
Acqua

AVVOCATO SILVANA PATANELLA
Magistrature Superiori
Via Siracusa, 34 - 90141 Palermo
Tel./Fax 091.6259624
silvanapatanela@pec.giuffre.it

*Avvocata
gab - leg. - giu*

N. 1658/13 REG.PROV.COLL.
N. 00617/1997 REG.RIC.

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 58044 del 15 NOV. 2013
Assegnata al Settore *[firma]*
Il Segretario Generale
15 NOV. 2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 1997, proposto da Bertolino Angelo, rappresentato e difeso dagli Avv. Onofrio Patanella, Silvana Patanella e Vito Patanella, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Siracusa n. 34;

contro

Comune di Alcamo;

per l'accertamento dell'obbligo del comune di alcamo di procedere all'assunzione del ricorrente in qualità di centralinista a far data dal 3 marzo 1996, agli effetti economici, giuridici e previdenziali; con conseguente condanna alla corresponsione del trattamento economico dovuto ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



[firma]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2013 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Alcamo e depositato il 18.2.1997, Bertolino Angelo, premesso di essere iscritto all'albo regionale dei centralinisti telefonici non vedenti; che con atto del 2 marzo 1996, prot. 377, dell'Assessore al lavoro della Regione Siciliana era stato "avviato per essere adibito nelle apposite strutture esistenti presso il Comune di Alcamo"; che, tuttavia, il Comune resistente, seppure varie volte sollecitato, non aveva provveduto materialmente al predetto avviamento, nonostante ne avesse l'obbligo giuridico; tutto quanto sopra premesso, ha chiesto al Tribunale adito di ordinare all'Amministrazione resistente di immetterlo in servizio a far data dal 3 marzo 1996 e di condannare la predetta Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione sin da tale data, oltre che al versamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali.

Il Comune resistente, sebbene ritualmente raggiunto dalla notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituito.

All'esito dell'adunanza camerale del 20 maggio 1997, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare del ricorrente, il Tribunale adito, con

ordinanza n. 1204/2007, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in ragione della preannunciata imminente assunzione in servizio del ricorrente.



Va pregiudizialmente ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale, ex art. 45 comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, poi art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, trattandosi di controversia avente ad oggetto il diritto alla costituzione di un rapporto di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione in forza di fatti costitutivi maturati anteriormente al 30 giugno 1998 (*ex multis*: T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 08/07/2011, n. 3653; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 03/06/2011, n. 2960; Consiglio Stato, Sez. VI, 08/04/2011, n. 2185; Cassazione Civile, SS.UU., 28/01/2011, n. 2061).

Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.

Il ricorrente, iscritto all'albo dei centralinisti non vedenti, è stato avviato al lavoro con provvedimento del 2 marzo 1996 dell'Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia in forza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 60 del 1976 e della legge statale n. 113 del 1985.

Come chiarito dalla Cassazione "deve considerarsi espressione di principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, la disciplina del diritto al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Per questi ultimi, l'apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari per

assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio l'intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all'attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d'ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia o di richieste d'avviamento, ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale, istituendo una rete di controlli, anche incrociati e di supporti e verifiche, che s'inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l'art. 41 Cost., comma 2, posto che si coniugano con l'utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte (Cass. n. 15913 del 2004). Nel caso del centralinista non vedente al quale sia stata rifiutata l'assunzione, in presenza delle condizioni di legge, è ammessa la tutela ex art. 2932 c.c., perchè il sistema legale assicura allo stesso un inquadramento contrattuale in cui sono prestabilite le mansioni, la qualifica e il trattamento economico, ivi compresa l'indennità (legale) di mansione" (Cass. Civ., Sez. Lav., 3.6.2011, n. 12131).

A fronte dell'atto di avviamento al lavoro disposto dall'Assessorato competente, dunque, sussisteva l'obbligo preciso ed incondizionato da parte del Comune di Alcamo di immettere il ricorrente in servizio, con la conseguenza che il rapporto di lavoro tra le parti deve essere

costituito, ex art. 2932 c.c., a far data dal 3.3.1996.

Alla costituzione giudiziale del rapporto di lavoro consegue il diritto del ricorrente alle spettanze economiche, oltre agli interessi legali al tasso via via vigente *ratione temporis* (mentre non spetta la richiesta rivalutazione, alla luce del divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, operante dal 1 gennaio 1995), ed alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ed assicurativa sin dal 3.3.1996 (Cass. Civ., Sez. 14.8.2004, n. 15913).

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- 1) dichiara costituito il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il Comune di Alcamo a far data dal 3.3.1996;
- 2) condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco p.t., a corrispondere al ricorrente le spettanze economiche derivanti dal predetto contratto di lavoro sin dal 3.3.1996, oltre interessi legali, ed alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale del ricorrente;
- 3) condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco p.t., a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Pier Luigi Tomaiuoli, Primo Referendario, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

IL ESTENSORE
Pier Luigi Tomaiuoli

IL PRESIDENTE
Nicola Maisano



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19 SET. 2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

inviata in data odierna il presente titolo in forma di copia
con la seguente formula.

La Repubblica Italiana in nome della legge Cirio-Francia e
gli uffici giudiziari che ne siano incaricati ed in caso di
mancata esecuzione il presente titolo non ha alcun valore
assistenziale e di tutti gli uffici della P.S. (art. 10, comma 1,
quando ne è prevista l'assistenza).

Su richiesta dell'avv. to Salvatore Paternello

ed a favore di Beroldino Angelo

Si compone di n. 21 fasciate, più questa

Palermo, il 28 SET 2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE
P. To MARIA ROSA COANA



Copia conforme per notifica che si rilascia a richiesta
dell'avv. to Salvatore Paternello

ed a favore di Beroldino Angelo

Si compone di n. 21 fasciate più questa.

Palermo, il 28 SET 2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE



[Signature]

Relato di notifica = sull'istanza dell'Avv. Silvana
Petrucello u.p. io sottoscritto ufficiale giudiziario
addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di
Palermo ho con il presente atto notificato la
superiore sentenza n. 1658/2013 resa dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia, spedite
in forme esecutive il 26 settembre 2013 e così
pure notificate al Comune di Alcamo e per
esso al suo Sindaco Pro Tempore per la carica
domiciliato presso la Casa Comunale sito
in Alcamo ~~Principale~~ u. 1
qui consegnandone due copie e mezzo del
servizio postale mediante raccomandata
con r.c. di rit.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 12 NOV 2013
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO
DOTT. ANGELA RIZZO

N. 3696/A 1
del cronologico
L'Ufficiale Giudiziario

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

DI PALERMO
CORTE D'APPELLO
AVVERTENZA
UFFICIO UNICO
UFFICIALI GIUDIZIARI
CORTE D'APPELLO DI PALERMO



Ord. n. 570
15/11/2011



Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alle seguenti tariffe



del piego, e della ricezione. Il destinatario, se non si descriverà possibilmente al mittente, questo e' assente può essere consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

Sig. SINDACO CONOTE DI

ALCANO

PIAZZA CULLO N. 1

(91011) ALCANO

Offici Legali - Patanella - PAB.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
COMUNE DI ALCAMO
ARRIVO PROT. N.
06.02.97 06517
T. CL. FASC.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE PALERMO

R I C O R S O

COPIA



Del Sig. BERTOLINO ANGELO elettivamente

domiciliato in Palermo via Siracusa n. 34 presso lo studio dell'Avv. O. Patanella che lo rappresenta e difende sia unitamente che divisamente al Dr. Proc. Leg. V. Patanella e all'Avv. S. Patanella giusto mandato a margine del presente atto

SPECIFICA
ATTI A MEZZO POSTA
N. 1552
Diritti
Spese Post.
L. 14.400

C O N T R O

IL COMUNE DI ALCAMO

resistente

I N F A T T O

03 FEB. 1997

Con atto del 2 Marzo 1996, prot. n. 377 Gruppo VIII°, reso dall'Assessore al Lavoro della Regione Siciliana, Bertolino Angelo, iscritto all'albo regionale dei centralinisti telefonici non vedenti, in osservanza ed applicazione della L.R. n. 60 del 07.05.76 e della L.N. n.113 del 29.03.85, "veniva avviato per essere adibito nelle apposite strutture esistenti presso il Comune di Alcamo" in qualità di centralinista telefonico.

Tale provvedimento l'Assessore Regionale comunicava al Comune di Alcamo al quale chiedeva conferma della avvenuta assunzione.


A tutt'oggi, però, il Comune, seppure varie volte

sollecitato anche dall'Unione Italiana Ciechi, disattende il provvedimento amministrativo dello avviamento ed impedisce al Bertolino, con tale comportamento omissivo, di prendere servizio, talché il medesimo si vede costretto adire il Giudice Amministrativo - come gliene da diritto la norma contenuta all'art. 3 della L. n. 778 del 28.07.60 richiamata dall'art. 9 della citata L. 60/76 - per ottenere sentenza che faccia la veci del formale atto di assunzione in servizio, dichiarando, così, illegittimo il diniego del Comune.

Benvero, l'Assessorato Regionale al Lavoro ha legittimamente provveduto all'avviamento sia in aderenza a quanto previsto dall'art.2 della su citata normativa regionale nonché della stessa legge nazionale che impone l'assunzione anche in deroga a disposizioni che le limitino (art. 3 co. 2 L. n. ~~11~~3/85); in soprannumero in caso di completezza del ruolo organico (art.4 co.4 legge cit.) e dopo di avere constatato che é vanamente trascorso un mese dall'obbligo di chiamata (art. 6 co. 5 legge naz.), disposizioni legislative queste concordemente e costantemente applicate dalla giurisprudenza amministrativa di merito e di legittimità.

Il comune di Alcamo, dunque, ha l'obbligo di

delego a rappresentarmi e dimostrandomi nel presente procedimento, in ogni stadio fase e grado, sia nel giudizio di cognizione come in quello di esecuzione fino alla totale definizione del lite, con espressa facoltà di transigere e conciliare, riscuotere e quistanzare, l'Avv. Onofrio Patanella, l'Avv. Silvana Patanella, il Dott. Proc. Leg. Vito Patanella, i uniti che divisi. Eleggo domicilio presso il loro studio in Palermo via Siracusa n. 34.



ra ed autentica la superiore



procedere all'immissione in servizio del
ricorrente con ogni effetto giuridico, economico e
previdenziale, a far data dal 3/3/1996.

SOSPENSIONE CAUTELATIVA dell'atto di rifiuto
all'immissione in servizio.

Per una migliore intelligenza della domanda
cautelativa questa difesa sottopone all'attenzione
dell'On.le Tribunale le seguenti riflessioni:

- L'atto di avviamento é un provvedimento di
nomina del ricorrente quale vincitore di un
concorso eseguito d'imperio dall'autorità tutoria
in dipendenza di un comportamento omissivo da
parte della P.A. ed accertato dall'Autorità di
controllo.

- Esso si inserisce nell'ambito di un
procedimento amministrativo che la P.A.
illegittimamente ed inopinatamente interrompe
negando l'ingresso in servizio al suo
beneficiario.

Conseguentemente, la sospensione del
provvedimento di rifiuto da parte del comune di
Alcamo "ha l'effetto di consentire al vincitore
escluso di avvalersi degli altri atti del
procedimento quale, indubitabilmente, quello, sia

pure ultimativo, di assumere servizio nel cui ambito si inserisce l'atto di esclusione operato dalla P.A. e costituito dalla omissione della chiamata" (Cons; Stato Ad. Plen. 1/6/1984 n.14 e Cass. SS. UU. 22/7/1983 n. 5063).

Esistenza del fumus boni iuris.

In ordine alla sussistenza di questo presupposto, più che dedurre noi autonome argomentazioni (peraltro sopra sufficientemente evidenziate) qui riteniamo utile affidarci alla costante giurisprudenza di merito e di legittimità resa in fattispecie identica (si confr; TAR Campania n.420/ 1994 confermata da cons; stato sez; Va, n; 1777/1995 e tAR lazio n.827/£99' che qui si producono per esteso). E del resto, che l'assunzione di questa particolarissima categoria di non vedenti non debba soffrire alcuna limitazione, trova conferma nella recente legge finanziaria N. 662/1996 (come in ogni altra precedente) la quale, all'art. 1, co.45, nello statuire il divieto alle amministrazioni pubbliche di assumere personale fino al 31/12/1997, ne esclude le categorie protette.

Dunque legittimo e fondato deve ritenersi l'atto d'imperio dell'avviamento, peraltro,

operato quando ancora la finanziaria 1997 non era stata emanata.

Periculum in mora.

Non é da revocare in dubbio come il danno che ha sofferto e che continua a soffrire il ricorrente per la inadempienza dell'Ente resistente, sia assai grave sia in senso quantitativo che qualitativo. ^{Ed inoltre} ~~Va~~ perdita di un bene primario ed infungibile quale é da classificarsi il posto di lavoro e specie per un soggetto che soffre di cotal minorazione, cagionando una perdita assai considerevole ed irreparabile. Il posto di lavoro, infatti, pur non costituendo un bene in senso materiale, é pur sempre uno status che - per un privo della vista - integra la sola ed unica ragione della sua infelice esistenza.

E poiché la valutazione che deve operare il Giudice circa la gravità del danno deve essere anzitutto confrontata con i criteri obiettivi determinati in primo luogo secondo la scala dei valori affermati dalla Costituzione, a beni come il posto di lavoro di un disabile, deve essere riconosciuto un rango primario ed essenziale.

Che se, dipoi, all'oggettività del danno, oltre

che per la gravissima menomazione fisica, si aggiungono, la non abienza del ricorrente ed il carattere sicuramente alimentare del salario in relazione ai quali l'inesecuzione dell'atto d'imperio dell'avviamento comporta ulteriori pregiudizi rispetto alla mera perdita patrimoniale, allora davvero non potrà negarsi l'esistenza del presupposto della irreparabilità, non solo sotto il profilo materiale ma anche e soprattutto sotto il profilo psichico.

Ma vi é di più:

Se la concessione della misura cautelare si confronta con la ponderazione degli interessi delle parti, evidente si manifesta la supremazia di quelli posti in capo al ricorrente.

Qui, infatti, ci soccorre la costante normativa delle leggi finanziarie succedutesi nell'ultimo decennio: esse, infatti, con l'escludere dal blocco delle assunzioni le "catergorie protette" (ma qui si verte in una fattispecie ancora più pregnante siccome regolata non dalla legge generale n.482/1968 bensì da norme specialissime nazionali e regionali già richiamate, esse stesse regolanti l'inoperatività del blocco come ne statuisce e conferma la lettura che di esse ne ha data la

su citata giurisprudenza), indubitabilmente assumono in preminente considerazione e, dunque, privilegiano l'interesse del disabile rispetto alla necessità del "risanamento della finanza pubblica".

Senza dire che, il protrarsi dell'inesecuzione dell'atto di avviamento, costituisce un costante aumento del danno non soltanto per la P.A. ma anche per i suoi amministratori.

Per i superiori motivi e per gli altri eventuali che verranno esposti nel prosieguo, si chiede l'accoglimento delle seguenti

C O N C L U S I O N I

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE :

Preliminarmente, in sede cautelativa, ordinare al comune di Alcamo di chiamare immediatamente in servizio il ricorrente (con ogni conseguente onere giuridico, economico e previdenziale), così dando esecuzione all'atto d'imperio dell'avviamento operato dall'Organo Regionale di Controllo.

In sede di merito:

Ritenere e dichiarare l'obbligo del comune di Alcamo di procedere all'assunzione del ricorrente in qualità di centralinista a far data dal 3 marzo 1996, agli effetti giuridici, economici e

su citata giurisprudenza), indubitabilmente

assumono in preminente considerazione e, dunque, privilegiano l'interesse del disabile rispetto alla necessità del "risanamento della finanza pubblica".

Senza dire che, il protrarsi dell'inesecuzione dell'atto di avviamento, costituisce un costante aumento del danno non soltanto per la P.A. ma anche per i suoi amministratori.

Per i superiori motivi e per gli altri eventuali che verranno esposti nel prosieguo, si chiede l'accoglimento delle seguenti

C O N C L U S I O N I

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE :

Preliminarmente, in sede cautelativa, ordinare al comune di Alcamo di chiamare immediatamente in servizio il ricorrente (con ogni conseguente onere giuridico, economico e previdenziale), così dando esecuzione all'atto d'imperio dell'avviamento operato dall'Organo Regionale di Controllo.

In sede di merito:

Ritenere e dichiarare l'obbligo del comune di Alcamo di procedere all'assunzione del ricorrente in qualità di centralinista a far data dal 3 marzo 1996, agli effetti giuridici, economici e

previdenziali.

Conseguentemente:

a) confermarne la immissione in servizio;

b) condannare l'Ente resistente a corrispondere al ricorrente il trattamento economico dovutogli a partire dal 3 marzo 1996, con svalutazione monetaria ed interessi legali compensativi;

c) ordinare, infine, ad esso Ente resistente di eseguire i versamenti dei relativi contributi assicurativi e previdenziali agli Istituti preposti alla riscossione.

In sede istruttoria:

In relazione ai superiori punti a), b) e c), ordinare al Comune di Alcamo di produrre le tabelle stipendiali dovute ad un centralinista dipendente da esso Ente resistente al fine di determinare il conseguente trattamento economico dovuto al ricorrente; nonché il relativo computo dei contributi assicurativi e previdenziali, sempre a far data dal 3 marzo 1996.

Condannare la P.A. resistente alle spese di lite da attribuire alla sottoscritta Avvocato Silvana Patanella che le ha anticipate, ex art. 93 c.p.c..

Emettere ogni altro conseguenziale provvedimento.

Si fa istanza di partecipare alla udienza camerale di discussione del provvedimento cautelativo.

Palermo li 30.09.1996


Dott. Proc. Leg. VITO PATANELLA



AVV. SILVANA PATANELLA



AVV. ONOFRIO PATANELLA



RELATA DI NOTIFICA

Sull'istanza del Dr. Proc. Leg. V. Patanella n. g., io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.N. presso la Corte d'Appello di Palermo, ho con il presente atto notificato il superiore ricorso al COMUNE DI ALCAMO in persona del suo SINDACO, legale rappresentate pro tempore, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale sita in Alcamo, qui consegnandone una copia a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con A.R.

Mediante notifica a mezzo il servizio postale

con raccomandata con ricevuta di ritorno

Palermo, 04 FEB. 1997



GOSTINO MORRONE
ASSISTENTE U.N.E.P.

DATA.....

PROT. N.....

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150 del 7/4/1997

OGGETTO: BERTOLINO ANGELO -CENTRALINISTA TELE-
FONICO CIECO CONFERMA MANTENIMENTO
COPERTURA FINANZIARIA PER L'ASSUNZIONE

L'anno millenovecentonovantasette, addì sette del mese di Aprile in Alcamo e nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

SONO RISULTATI:		PRES	ASS.
FERRARA MASSIMO	SINDACO	SI	-
LOMBARDO VINCENZO	V/SIND. ASS.ANZ.	SI	-
VALLONE VINCENZA	ASSESSORE	-	SI
ARTALE FRANCESCO	ASSESSORE	SI	-
FUNDARO' MASSIMO	ASSESSORE	SI	-
ORLANDO GIUSEPPE	ASSESSORE	SI	-
COTTONE ROSARIO ENZO	ASSESSORE	SI	-
PAGLINO GIACOMO	ASSESSORE	-	SI
CAMPO MARIA STELLA	ASSESSORE	-	SI

Presiede l'adunanza il Dr. Massimo Ferrara Sindaco- Presidente
Assiste il Dr. Vincenzo Licata Segretario Generale del Comune.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.

L'Assessore agli Affari del Personale sottopone alla Giunta Comunale il seguente schema di deliberazione: "*Bertolino Angelo - centralinista telefonico cieco - Conferma mantenimento copertura finanziaria per l'assunzione*".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito del collocamento a riposo a domanda individuale del centralinista cieco di questo Ente Ammoscato Salvatore e conseguente comunicazione effettuata a cura del competente Settore A.P.all'U.P.L.M.O. di Trapani, l'Assessorato Regionale del Lavoro con nota n.377 del 02/03/1996, notificava a questa P.A. l'avviamento al Lavoro di tale Bertolino Angelo nato a Marsala il 06/05/1973 quale avente diritto iscritto al n.478 dell'Albo Regionale dei centralinisti telefonici ciechi;

Che, in conseguenza, sia perché in presenza di diverse normative in materia di collocamento obbligatorio (nazionali o regionali) sia soprattutto perché versando all'epoca questo Ente in struttura deficitaria, si é ritenuto opportuno chiedere apposito parere sia allo stesso Assessorato Regionale che all'U.P.L.M.O. di Trapani giusta nota del 02/05/96 n.11866 di prot. trasmessa, anche, all'interessato oltre che all'Unione Ciechi con sedi a Catania e a Trapani.

Che a tale nota ha dato seguito soltanto l'U.P.L.M.O. di Trapani con propria n.5084 del 13/05/96 e non anche l'Assessorato Regionale del Lavoro chiarendo che le assunzioni dei centralinisti telefonici non vedenti sarebbero escluse dal blocco delle assunzioni sancite dalle leggi finanziarie.

Che, nel frattempo, pur essendo stato raggiunto il riequilibrio finanziario e, quindi, pur non versando più questo Ente in struttura deficitaria non è stato possibile dar luogo all'assunzione di tale figura stante la non disponibilità economica;

Che, ancora, pur essendo stato predisposto da questa P.A. lo schema del Bilancio di previsione per l'anno 1997 dove é stata inserita la relativa spesa sin dal mese di Settembre 1996, il documento finanziario 1997 é

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

OGGETTO: *Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:
"Bertolino Angelo - centralinista telefonico cieco - Conferma
mantenimento copertura finanziaria per l'assunzione".*

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la legge regionale 11/12/91 n.48;
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore;
- Visto il parere favorevole espresso dal Capo Settore del servizio di Ragioneria;
- Verificata, la regolarità dell' istruttoria svolta;
- Ai sensi dell'art.53 della legge 142/1990 recepito con il comma 1° - lettera I - art.1 della L.R. 11/12/91 n.48

ESPRIME PARERE POSITIVO

In ordine alla legittimità della proposta deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 2/4/92

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vincenzo Silicato)

Allegato alla deliberazione
n. 150 del 2/4/92

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
concernente: "*Bertolino Angelo - centralinista telefonico cieco -
Conferma mantenimento copertura finanziaria per l'assunzione*".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI del PERSONALE

-Vista la legge regionale 11/12/91 n.48;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in
esame alle vigenti disposizioni (ovvero alla legge _____
_____);

-Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

-Ai sensi dell'art.53 della legge 142/1990 recepito con il
comma 1° - lettera I - art.1 della legge regionale 11/12/1991 n.48

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta deliberazione di
cui all'oggetto.

Alcamo, li *h. 04.96*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- *Dr. Faro Longo* -

Allegato alla deliberazione
n. *150* del *7/6/97*

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
concernente: ""Bertolino Angelo - centralinista telefonico cieco -
Conferma mantenimento copertura finanziaria per l'assunzione".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA

-Vista la legge regionale 11/12/91 n.48;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in
esame allo strumento finanziario;

-Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria contabile svolta ai
sensi dell'art.53 della legge 142/1990 recepito con il comma 1° -
lettera I - art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della proposta deliberazione di
cui all'oggetto.

Alcamo, li - 4 APR. 1997

IL CAPO SETTORE
del Servizio di Ragioneria

IL VICE CAPO SETTORE
(Fabio Randone)

Allegato alla deliberazione
n. 150 del 2/4/97

stato approvato dal Consiglio Comunale soltanto recentemente per essere trasmesso al CO.RE.CO. Regionale per la sua esecuzione;

Che, ad ogni buon fine, nelle more che tale documento venga riscontrato dall'organo tutorio appare opportuno - stante che il Bertolino ha fatto ricorso al T..A.R. per essere assunto di imperio, autorizzare il competente Settore Affari del Personale a mettere in moto da adesso l'iter amministrativo per l'assunzione in modo che, avuta notizia dell'approvazione del Bilancio (conditio sine qua non) possa darsi luogo alla sua immediata assunzione per come riferito all'interessato sin dal 06/12/96 con lettera firmata dal Sindaco;

Vista la L.R.15/03/63, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA:

- a) di prendere atto che nel documento finanziario esercizio 1997 approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n.55 del 25/03/97 viene confermata la disponibilità economica per l'assunzione del centralinista telefonico cieco al posto di Ammoscato.
- b) di invitare il Settore Affari del Personale a porre in essere il procedimento istruttorio a favore di Bertolino Angelo per la sua assunzione stabilendosi, comunque, che la stessa non potrà avvenire prima dell'approvazione definitiva del Bilancio di previsione anno 1997 da parte del CO.RE.CO. Regionale e previa adozione di provvedimento di nomina e immissione in servizio da parte di questa P.A.

Lo schema di deliberazione ha riportato i visti favorevoli di cui all'art.53 della legge 8/6/1991 n°142, recepito con la lettera i), comma 1°), art.1 della L.R.11/12/1991 n°48, espressi in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del settore Affari del Personale e dal responsabile della Ragioneria, nonché dal Segretario Comunale sotto il mero profilo di legittimità, pareri che fanno parte integrante e sostanziale della presente.

Letto, approvato e sottoscritto.....

IL SINDACO
F.to Dr. Massimo Ferrara

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Lombardo Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Licata Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi decorrenti dal 13/4/97 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

Alcamo li 28/4/97

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Licata Vincenzo

Copia trasmessa al CO.RE.CO. -Sez.Centrale - con nota n. _____ in data _____

- ricevuta il _____

Copia trasmessa al CO.RE.CO. -Sez.Provinciale-con nota n. _____ in data _____

- ricevuta il _____

Copia trasmessa al CO.RE.CO. -Sez.Provinciale in data _____

su richiesta di 1/5 dei Consiglieri pervenuta il _____

Copia trasmessa ai Capi gruppo consiliari con nota n. _____

in data _____

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alcamo li 28/4/97

Visto:

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

(Vincenza Caronna)

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

-Sez.Provinciale Sez. Regionale

Prot. 5121/5597 TP 3-5-97

Esaminata la presente deliberazione nella seduta del 29-4-97 il Comitato non vi ha riscontrato vizi di legittimità.

Il Presidente

F.to.....

Il Segretario

F.to. *[Signature]*

Assessore relatore: Lombardo

Ufficio Proponente: Affari del Personale.

Unità minutante: Longo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Vesco Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25/05/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
 - Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
 - _____
-

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati